



TRASPARENZA COME ANTIDOTO ALLA CATTIVA AMMINISTRAZIONE : IL TAR DEL LAZIO AMPLIA IL CONCETTO DI ATTO AMMINISTRATIVO AI FINI DELL'ACCESSO PER LA TUTELA DEI CITTADINI

Care e Cari Cittadine e Cittadini,

la trasparenza dell'azione amministrativa consiste nella piena accessibilità degli atti amministrativi da parte dei cittadini interessati, in tal modo messi nella condizione di confrontarsi utilmente con i pubblici Uffici, a loro volta tenuti all'osservanza del principio di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Dalla trasparenza dell'attività svolta dai pubblici uffici derivano importanti effetti positivi, tanto in termini di conoscenza e comunicazione che in termini di correttezza e regolarità dell'attività degli uffici, con evidenti ricadute anche esse positive sulla efficienza e qualità dell'amministrazione, e anche con significativo decremento del contenzioso.

Basta spesso un'informazione ben data per evitare incomprensioni, e anche per chiarire determinate situazioni conflittuali, ancora per consentire all'amministrazione di autocorreggersi, evitando pastoie e lungaggini e costi di procedure giudiziarie.

Oggi intendo commentare brevemente un'importante sentenza del TAR del Lazio del 23 febbraio 2015 che allarga il fronte della trasparenza e che è necessario conoscere per potere far valere al meglio i propri diritti.

Con la sentenza della Sezione II del TAR Lazio del 23 febbraio 2015 viene ribadito un concetto finora espresso solo nella legge n. 241/90 che le Amministrazione stentano a far proprio: per documento amministrativo si deve intendere *"ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti dalla pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura privatistica o pubblicistica della loro disciplina sostanziale"*.

Insomma, secondo il Tar del Lazio, che fa riferimento ad un'ampia giurisprudenza anche del Consiglio di Stato, *"anche gli atti interni, compresi i pareri, sono soggetti al diritto di accesso degli interessi"*.

Viene così definitivamente chiarito che anche i pareri legali, purché rappresentino un passaggio procedimentale istruttorio di un procedimento amministrativo, cioè siano usati dall'Amministrazione per emanare il provvedimento conclusivo del procedimento, devono essere concessi in accesso a chi abbia un interesse giuridicamente rilevante.

Allo stesso modo tutti gli atti endoprocedimentali devono essere resi accessibili, ad eccezione delle c.d. minute (intese come semplici appunti finalizzati alla redazione dei documenti veri e propri) e degli scritti informali privi di firma o sigla.

E così pure, in ambito concorsuale, devono essere resi accessibili atti e incartamenti di parallela procedura riguardante i verbali relativi ai criteri di selezione utilizzati e la tempistica seguita, ad esclusione dei curricula dei candidati e con l'eventuale omissione di ogni riferimento ai nominativi dei candidati medesimi, dai quali fossero desumibili i criteri di selezione utilizzati e la tempistica seguita, al fine di raffrontarli con quelli relativi alla procedura in contestazione ex art. [24, comma 7](#), della L. 7.08.1990, n. 241.

Insomma la giurisprudenza conferma l'orientamento verso una vera ed efficace tutela del diritto di accesso e della trasparenza, veri "antidoti" anche contro la corruzione.

Resto in attesa come sempre di Vostre segnalazioni e Vi saluto cordialmente..

Alla prossima.

Il Difensore Civico

Avv. Antonio Caputo